

REGIONE LAZIO





PROVINCIA DI FROSINONE



COMUNE DI ACQUAFONDATA

PROGETTO ESECUTIVO DI UTILIZZAZIONE FORESTALE -AGGIORNAMENTO

TRASMESSO IN REGIME DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 7 LEGGE REGIONALE L.R. 39/02 E DEL REG. REG. 07/05.

Interventi Selvicolturali di Utilizzazione Forestale, con taglio di maturità del lotto P.F. 20 - Sub A - Sub B - del P.G.A.F. in loc. Monte Rotondo

ai sensi dell'art. n. 36 della L.R. 39/02 e del Regolamento Regionale di Attuazione 07/05

Interventi Conformi al Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (P.G.A.F.) approvato con Determinazione Regionale n. G16268 del 27/12/2016 (Periodo di vadità 2015/2024)

Documentazione

Tav. 02: Capitolato speciale d'appalto.

Tav.: 02 DATA: 25/01/2021

Il Tecnico incaricato

Dispersione Giuseppe Francazi

Ordine Dr. Agrini e Dr. For.li di Frosinone - n.57

GIUSEPF



STUDIO TECNICO FORESTALE
Dr. For le Giuseppe Françazi

Dr. For.le Giuseppe Francazi
Via Belvedere, 13 - 03100 Frosinone
Cell. 389/4999061
www.studiosilvafrosinone.it
E-mail: studio.silva@libero.it

COMUNE DI ACQUAFONDATA

(Provincia di Frosinone)

CAPITOLATO

PROGETTO ESECUTIVO BIENNALE DI RIEQUILIBRIO E RECUPERO DELLE ANNUALITA' INDICATE NEL P.G.A.F. CON UTILIZZO A CEDUO DELLE PARTICELLE FORESTALI – UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE N. 5 E N. 20

I° STRALCIO FUNZIONALE

INTERVENTI SELVICOLTURALI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE, CON TAGLIO DI MATURITA'

DEL LOTTO P.F. 20 – SUDDIVISO NELLE DUE SUB UNITA'

sub A e sub B del P.G.A.F. IN LOC. MONTEROTONDO

PROGETTO ESECUTIVO

redatto ai sensi dell'art. 36 della L.R. 39/02 del reg. Reg. di attuazione n. 07/2005

Intervento al Piano di Gestione ed Assestamento Forestale (PGAF) rese esecutivo con Determinazione Regionale n. G16268 del 27.12.2016 con periodo di validità 2015/2024

Gli interventi possono essere distinti e riassunti sinteticamente nelle azioni di <u>utilizzazioni forestali</u> di fitocenosi governate a bosco ceduo miste a prevalenza di Cerro (Quercus cerris L.) e mescolanza eterogenea di specie secondarie (Carpino nero, Orniello, Aceri sp), <u>distinte in due lotti separati</u>, per una superficie <u>di 9,65 ha netti per il Sub lotto A e n. 7,20 ha netti per il sub lotto B</u> con forma di governo a <u>ceduo matricinato</u> e <u>rilascio di 100 piante/ha</u> per entrambe i sub lotti, piante di confine e n. 2 esemplari ad invecchiamento indefinito per ogni singolo lotto; interventi comprensivi della realizzazione di opere di protezione dal pascolo consistenti in recinzioni in paletti di castagno, tre ordini di filo spinato, cancelli, scalandrini e tabelle monitorie.

I dettagli quali-quantitativi delle opere di protezione del pascolo vengono riportati in dettaglio, ditinte per ogni sngolo sub lotto, al successivo art. 2 delle Condizioni generali.

A) **CONDIZIONI GENERALI**

Ente che effettua la vendita e forma di vendita

Art.1 - L'Amministrazione del Comune di Acquafondata, mette in vendita, in esecuzione della propria deliberazione N....... del, il materiale legnoso retraibile dal PROGETTO ESECUTIVO BIENNALE DI RIEQUILIBRIO E RECUPERO DELLE ANNUALITA' INDICATE NEL P.G.A.F. CON UTILIZZO A CEDUO DELLE PARTICELLE FORESTALI – UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE N. 5 E N. 20,

I° STRALCIO FUNZIONALE

ed in particolare

INTERVENTI SELVICOLTURALI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE, CON TAGLIO DI MATURITA'

DEL LOTTO P.F. 20 – SUDDIVISO NELLE DUE SUB UNITA'

sub A e sub B del P.G.A.F. IN LOC. MONTEROTONDO

come in premessa indicato ed assegnato al taglio previa trasmissione in regime di comunicazione all' Amministrazione provinciale di Frosinone – Dls n. 3267/23, L.R. 39/02 e Regolamento di attuazione N.05 del 2007 ;

- 2) Regione Lazio Area Foreste
- 3) Comando Provinciale Carabinieri Forestali;
- 4) Comando Stazione Carabinieri Forestali territriale

La vendita avviene a mezzo di asta pubblica o licitazione privata, ai sensi degli Art.li 63, 73 e seguenti del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, approvato con R.D. 23 maggio 1924, e 827 e successive modificazioni.

Prezzo e rischi di vendita

Art.2 – La vendita avviene a corpo distintamente per i singoli sub lotti, A e B, così come di seguito dettagliato:

1) SUB LOTTO A

prezzo di base di € 40.983,00 (quaranamilanovecentoottantate/00 euro) al netto di I.V.A. (10%) a cui dovranno aggiungersi le spese generali e tecniche come da determina affidamento incarico n. 125 del 15.11.2020 e richiamate nel computo per la determinazione del valore di macchiatico - quantificate complessivamente in 6.181,73 euro (seimilacentoottantuno,73) al lordo dell'iva e ritenute come del contributo obbligatorio (2%) cassa previdenza E.P.A.P. Ordine Dr. Agr.mi e Dr. For .li.

Detto ammontare – denominato *Spese generali e tecniche* - si distingue in 4.531,73 euro (quattromilacinquecentotrentuno,73) al lordo dell'I.V.A. (22%) e del contributo obbligatorio (2%) per la Progettazione esecutiva, redazione verbale consegna e stima e sopralluoghi con le ditte interessate alla partecipazione alla gara che chiedessero la visione del futuro cantiere ed il rimborso delle spese vive e dei collaboratori di campagna (vernice ecologica ad acqua e personale di supporto impiegato per l'esecuzione dei rilievi specialistici, segnatura delle piante nelle Aree di Saggio Permanenti Dimostrative, nella delimitazione dei confini del Sub lotto A, alberi modello, martellata, individuazione alberi destinati ad invecchiamento indefinito), nonché in n.1.000,00 euro al lordo dell'I.V.A. (22%) e del contributo obbligatorio (2%) per il Collaudo Finale ed inoltre 650,00 euro lorde quali somme a disposizione dell'Amministrazione (quale fondo di accantonamento) per il Responsabile del Procedimento.

Dal prezzo di aggiudicazione della gara (valore di macchiatico più l'eventuale % di offerta in rialzo) dovranno essere detratti **n.** € 6.312,42 (seimilatrecentododici/42) oltre iva al 10% da Riconoscersi alla ditta appaltatrice (previa certificazione di regolare e conforme realizzazione da parte del tecnico incaricato del collaudo finale) per la realizzazione delle opere di protezione dal pascolo e consistenti per il solo sub lotto A nella chiudenda, dei cancelli, degli scalandrini e tabelle monitorie di cui in premessa e comunque di seguito riportati:

- Chiudenda realizzata con pali di castagno scortecciati (o con altra essenza forte quale carpino ed ornello) della lunghezza di 1,80 ml e del diametro in testa non inferiore agli 8 cm, leggermente bruciati o trattati con carbolineum nella parte inferiore da interrare in apposite biche aperte a mano della profondità di 40 cm, successivamente colmate e costipate, lavorati in punta a chierica di monaco e posti in opera ad una distanza interassiale di 3,00 – 3,30 ml, portanti n. tre ordino di filo spinato zincato del diametro del 14 fissato con cambrette, compresa la doppia

controventatura ogni 30 – 40 ml, ed ogni angolo, gli eventuali tiranti, l'onere del tracciamento e quant'altro, considerando altresì che il viaggio verso l'alto per il trasporto del materiale avverrà con gli stessi animali impiegati per l'esbosco e pertanto a viaggio "scarico" e che solo eccezionalmente sarà consentito sostituire il paletto portante con un esemplare arboreo per il sostegno del filo spinato ovvero la dove la presenza della roccia affiorante rende impossibile la realizzazione delle buche e pertanto la stabilità del paletto, per un totale di sviluppo lineare di 1,288 ml. + 50% del lato comune pari a 125 ml e pertanto COMPLESSIVAMENTE PER TOTALI 1.413

n. 1.413 ml x 3,52/ml = \in 4.973,76

- Realizzazione di n. 6 cancelli di castagno per un totale di n. 30 mq o altra essenza forte, ad una o più partite, completi di telaio, ferramenta e serramenta, mano di minio, compreso ogni altro onere per rivestimento in rete metallica o corda spinosa, in opera:

n. 6 cancelli per un totale di 24 mq x 18,59/mq = € 446,16

- Realizzazione di n. 15 scalandrini in legno di castagno o altra essenza forte, per il soprapassaggio della chiudenda, completi in opera:

n. 15 scalandrini x 37,50/cad. = € 562,50

- Apposizione di n. 25 tabelle monitorie antincendio, divieto di pascolo, di caccia ecc, in lamiera verniciata e stampata a fuoco, su palo di castagno o altra essenza forte dell'altezza fuori terra non inferiore ai 2,50 mt, compresa la fornitura del materiale occorrente e la messa in opera:

n. 20 tabelle x 16,50/cad. = € 330,00

per complessivi € 6.312,42 oltre iva al 10%

il cui costo sopra computato verrà scorporato dalla cifra di aggiudicazione al momento del collaudo finale

A tal proposito la Ditta aggiudicataria/esecutrice, al fine di far valere lo scorporo dalle somme di aggiudicazione dovrà far vistare al collaudatore e consegnare al Responsabile del Procedimento tutte le attestazioni relative alla regolare esecuzione delle opere di cui sopra ed oggetto dell'appalto, oltre a quelle di normale utilizzazione del bosco; senza la verifica di collaudo che attesti la regolare esecuzione delle opere suddette non potrà essere riconosciuta la detrazione del pagamento della cifra sopra computata dal Valore di aggiudicazione della gara.

2) SUB LOTTO B

prezzo di base di <u>base di</u> € 31.289,50 (trentunomiladuecentoottantanove/50 euro) al netto di I.V.A. (10%) a cui dovranno aggiungersi le <u>spese generali e tecniche</u> come da determina affidamento incarico n. 125 del 15.11.2020 e richiamate nel computo per la determinazione del valore di macchiatico - quantificate complessivamente <u>in 5.006,67</u> euro (cinquemilazerosei,67) al lordo dell'iva (22%), ritenute e contributo obbligatorio (2%) cassa previdenza E.P.A.P. Ordine Dr. Agr.mi e Dr. For .li.

Detto ammontare – denominato *Spese generali e tecniche* - <u>si distingue in 3.356,67 euro (tremilatrecentocinquantasei,67) al lordo dell'I.V.A. (22%) e del contributo obbligatorio (2%) per la Progettazione esecutiva, redazione verbale consegna e stima e sopralluoghi con le ditte interessate alla partecipazione alla gara che chiedessero la visione del futuro cantiere ed il rimborso delle spese vive e dei collaboratori di campagna (vernice ecologica ad acqua e personale di supporto impiegato per l'esecuzione dei rilievi specialistici, segnatura delle piante nelle Aree di Saggio Permanenti Dimostrative, nella delimitazione dei confini del Sub lotto A, </u>

alberi modello, martellata, individuazione alberi destinati ad invecchiamento indefinito), nonché in <u>n.1.000,00</u> euro al lordo dell'I.V.A. (22%) e del contributo obbligatorio (2%) per il Collaudo Finale ed inoltre 650,00 euro lorde quali somme a disposizione dell'Amministrazione (quale fondo di accantonamento) per il Responsabile del Procedimento.

Dal prezzo di aggiudicazione della gara (valore di macchiatico più l'eventuale % di offerta in rialzo) dovranno essere detratti **n.** € 6.312,42 (seimilatrecentododici/42) oltre iva al 10% da Riconoscersi alla ditta appaltatrice (previa certificazione di regolare e conforme realizzazione da parte del tecnico incaricato del collaudo finale) per la realizzazione delle opere di protezione dal pascolo e consistenti per il solo sub lotto A nella chiudenda, dei cancelli, degli scalandrini e tabelle monitorie di cui in premessa e comunque di seguito riportati:

- Chiudenda realizzata con pali di castagno scortecciati (o con altra essenza forte quale carpino ed ornello) della lunghezza di 1,80 ml e del diametro in testa non inferiore agli 8 cm, leggermente bruciati o trattati con carbolineum nella parte inferiore da interrare in apposite biche aperte a mano della profondità di 40 cm, successivamente colmate e costipate, lavorati in punta a chierica di monaco e posti in opera ad una distanza interassiale di 3,00 – 3,30 ml, portanti n. tre ordino di filo spinato zincato del diametro del 14 fissato con cambrette, compresa la doppia controventatura ogni 30 – 40 ml, ed ogni angolo, gli eventuali tiranti, l'onere del tracciamento e quant'altro, considerando altresì che il viaggio verso l'alto per il trasporto del materiale avverrà con gli stessi animali impiegati per l'esbosco e pertanto a viaggio "scarico" e che solo eccezionalmente sarà consentito sostituire il paletto portante con un esemplare arboreo per il sostegno del filo spinato ovvero la dove la presenza della roccia affiorante rende impossibile la realizzazione delle buche e pertanto la stabilità del paletto, per un totale di sviluppo lineare di 1,288 ml. + 50% del lato comune pari a 125 ml e pertanto COMPLESSIVAMENTE PER TOTALI 1.413

n. 1.755 ml x 3,52/ml = 6.177,60

- Realizzazione di n. 6 cancelli di castagno per un totale di n. 30 mq o altra essenza forte, ad una o più partite, completi di telaio, ferramenta e serramenta, mano di minio, compreso ogni altro onere per rivestimento in rete metallica o corda spinosa, in opera:

n. 6 cancelli per un totale di 24 mq x 18,59/mq = € 446,16

- Realizzazione di n. 15 scalandrini in legno di castagno o altra essenza forte, per il soprapassaggio della chiudenda, completi in opera:

- Apposizione di n. 25 tabelle monitorie antincendio, divieto di pascolo, di caccia ecc, in lamiera verniciata e stampata a fuoco, su palo di castagno o altra essenza forte dell'altezza fuori terra non inferiore ai 2,50 mt, compresa la fornitura del materiale occorrente e la messa in opera:

n. 20 tabelle x 16,50/cad. = € 330,00

per complessivi € 7.516,26 oltre iva al 10%

il cui costo sopra computato verrà scorporato dalla cifra di aggiudicazione al momento del collaudo finale

A tal proposito la Ditta al fine di far valere lo scorporo dalle somme di aggiudicazione dovrà far vistare al collaudatore e consegnare al Responsabile del Procedimento tutte le attestazioni relative alla regolare

esecuzione delle opere di cui sopra ed oggetto dell'appalto, oltre a quelle di normale utilizzazione del bosco; senza la verifica di collaudo che attesti la regolare esecuzione delle opere suddette non potrà essere riconosciuta la detrazione del pagamento della cifra sopra computata dal Valore di aggiudicazione della gara.

La vendita è fatta a tutto rischio, pericolo e utilità del deliberatario.

Egli eseguirà il taglio, l'allestimento e il trasporto del legname nonché tutti i lavori occorrenti e contemplati nel presente Capitolato di Oneri a rischio, conto e spese proprie senza che possa pretendere indennizzi o compensi di sorta per qualsiasi causa anche di forza maggiore. L'aggiudicatario non potrà mai pretendere diminuzione alcuna di prezzo per qualsiasi ragione. L'amministrazione venditrice all'atto della consegna ne garantisce solamente i confini, con esclusione di qualsiasi altra garanzia in ordine alle dimensioni, alla quantità ed alla qualità dei prodotti che potranno ricavarsi.

Materiale in vendita e confini dei singoli lotti: P.F. 20 sub lotto A e P.F. 20 sub lotto B

Art.3 - Il materiale legnoso posto in vendita appartiene alla sezione boschiva compresa nel PROGETTO ESECUTIVO BIENNALE DI RIEQUILIBRIO E RECUPERO DELLE ANNUALITA' INDICATE NEL P.G.A.F. CON UTILIZZO A CEDUO DELLE PARTICELLE FORESTALI – UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE N. 5 E N. 20

I° STRALCIO FUNZIONALE

INTERVENTI SELVICOLTURALI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE, CON TAGLIO DI MATURITA' DEL LOTTO P.F. 20 – SUDDIVISO NELLE DUE SUB UNITA' sub A e sub B del P.G.A.F. IN LOC. MONTEROTONDO

- Confini dei distinti sub lotti boschivi

Come specificato il presente PROGETTO ESECUTIVO BIENNALE DI RIEQUILIBRIO E RECUPERO DELLE ANNUALITA' INDICATE NEL P.G.A.F. CON UTILIZZO A CEDUO DELLE PARTICELLE FORESTALI – UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE N. 5 E N. 20

I° STRALCIO FUNZIONALE

INTERVENTI SELVICOLTURALI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE, CON TAGLIO DI MATURITA' DEL LOTTO P.F. 20 – SUDDIVISO NELLE DUE SUB UNITA' sub A e sub B del P.G.A.F. IN LOC. MONTEROTONDO si distingue in due lotti boschivi – Sub Lotti Boschivi A e B Di seguito vengono riportati distintamente i riferimenti dei confini dei due sub lotti:

➤ Particella Forestale n. 20 – Sub lotto A

La delimitazione del confine è stata eseguita facendo ricorso alla individuazione di piante perimetrali – in senso orario - sempre superiori ai 12 cm di diametro con l'apposizione di una doppia anellatura a 1,30 ml da terra, numerazione progressiva sul fusto e puntinatura al colletto a mezzo di vernice ecologica di colore rosso.

Il lotto boschivo compreso nella Particella Forestale n°20 denominato Sub Lotto A è caratterizzato da una forma irregolare, comprendente parte di un basso e medio rilievo nochè di una porzione dl rilievo di alto versante, tendenzialmente accidentato.

In dettaglio il soprassuolo rientrante nella particella forestale n°20 è stato distinto in un lotto boschivo da conservare nella forma di governo del **Ceduo Matricinato**.

piante di confine derivanti da una porzione del perimetro complessivo della P.F. 20 (dalla n. 1 alla n. 44) eseguito con vernice di colore azzurra e numerazione in senso orario – scelte tra quelle con diametri sempre superiori ai 12 cm, e con piante di vertice riportanti a tripla anellatura (piante n°1, 13, 22 e 44), proprio ad individuare i siti in cui il lotto presenta un vertice perimetrale, mentre la sub divisione dal sub lotto B è stata eseguita con l'individuazione, in area centrale, di una linea obbligua realizzata con piante riportanti doppia anellatura e numerazione progressiva di colore arancio e per complessive 49 piante; da detta pianta (n. 49) che coincide con la pianta n. 121 dell'originario lotto dell'intera P.F. 20 il confine del Sub A si ricollega alla pianta n. 1, sempre con andamento orario e dalla pianta n. 121 alla pianta n. 140 (ultima) - pertanto complessivamente per totali n.113 piante.

A maggior chiarimento e dettaglio i numeri sopra detti verranno riportati nella cartografia su base C.T.R. allegata al presente progetto.

SI RIASSUME IN:

- Piante di confine totali N. 109 di cui N. 39 Matricine e N. 60 Polloni

- Piante lato est N. 22 (dalla pianta N. 1 alla Pianta N. 22)
- Piante lato superiore rettilineo N. 22 (dalla pianta N. 22 alla Pianta N. 44)
- Piante lato divisorio sub particelle A e B **N. 49** (dalla pianta N. 1 alla Pianta N. 49 anelli arancio e sino ad incontrare la 124)
- Piante lato inferiore N. 16 (dalla pianta N. 121 alla Pianta N. 140)

<u>La cartografia in allegato, riportante il perimetro del lotto e le piante maggiormente rappresentative, costituisce altresì parte integrante della presente Relazione Tecnica.</u>

➤ Particella Forestale n. 20 – Sub Lotto B

La delimitazione del confine è stata eseguita facendo ricorso alla individuazione di piante perimetrali – in senso orario - sempre superiori ai 12 cm di diametro con l'apposizione di una doppia anellatura a 1,30 ml da terra, numerazione progressiva sul fusto e puntinatura al colletto a mezzo di vernice ecologica di colore rosso.

Il lotto boschivo compreso nella Particella Forestale n°20 denominato Sub Lotto B è caratterizzato da una forma irregolare, comprendente parte di un basso e medio rilievo nonchè di una porzione di rilievo di alto versante, tendenzialmente accidentato.

In dettaglio il soprassuolo rientrante nella particella forestale n°20 è stato distinto in un lotto boschivo da conservare nella forma di governo del Ceduo Matricinato.

Il lotto risulta individuato da un primo tratto con un numero complessivo di n°16 piante di confine derivanti da una porzione del perimetro complessivo della P.F. 20 (dalla n. 44 alla n. 121) eseguito con vernice di colore azzurra e numerazione in senso orario – scelte tra quelle con diametri sempre superiori ai 12 cm, e con piante di vertice riportanti a tripla anellatura (piante n44, 60, 75, 82 e 121), proprio ad individuare i siti in cui il lotto presenta un vertice perimetrale, mentre la sub divisione dal sub lotto A è stata eseguita con l'individuazione, in area centrale, di una linea obbligua realizzata con piante riportanti doppia anellatura e numerazione progressiva di colore arancio e per complessive 49 piante; da detta pianta (n. 49) che coincide con la pianta n. 121 dell'originario lotto dell'intera P.F. 20 il confine del Sub B si ricollega alla pianta n.44, con andamento antiorario e pertanto complessivamente per totali n.126 piante (di cui n. 77 di colore anelli azzurri e n. 49 di colore anelli arancio).

A maggior chiarimento e dettaglio i numeri sopra detti verranno riportati nella cartografia su base C.T.R. allegata al presente progetto.

SI RIASSUME IN:

Piante di confine totali Polloni

N. 126 di cui N. 44 Matricine e N. 82

- Piante lato est divisorio sub particelle A e B N. 49 (dalla pianta N. 1 alla Pianta N. 49 dati dalla linea di separazione dei due sub lotti e sino ad incontrare la pianta n. 44
- Piante lato maggiore ovest
- Lato piccolo ovest
- Piante lato inferiore

- Piante lato superiore rettilineo obbliguo N. 16 (dalla pianta N. 44 del perimetro complessivo di colore rosso alla ianta di vertice n. 60)

del confile colessivo della P.F. 20)

(dalla pianta N. 60 alla Pianta N. 75 anelli azzurri tutte su viabilità sterrata)

N. 7 piante coincidenti nel compluvio dalla n. 75 alla n. 82

N. 39 piante in un percorso tortuoso, al limite con terreni privati, dalla pianta N. 82 alla Pianta N. 121 in cui coincie il

verticeinferiore della rettadi divisione trale due sub particelle A e B)

<u>La cartografia in allegato, riportante il perimetro del lotto e le piante maggiormente rappresentative, costituisce altresì parte integrante della presente Relazione Tecnica.</u>

Metodo di vendita

Art. 4 - La vendita avrà luogo a mezzo di avviso di asta pubblica nelle circostanze di tempo e di luogo precisate nell'avviso di asta o lettera di invito.

Prima di iniziare la gara il presidente della commissione di gara darà lettura del Capitolato d'Oneri e dell'avviso di asta e darà a richiesta, tutti i chiarimenti opportuni affinché non vi possano essere errori circa il materiale legnoso oggetto della vendita, sui luoghi ove esso trovasi e sulle condizioni dell'aggiudicazione.

Documenti

- **Art. 5 -** Per essere ammessi alla gara i concorrenti debbono presentare, o allegare all'offerta nel caso si tratta di gara ad offerte segrete:
- 1) Un certificato da cui risulti la loro iscrizione, come ditta Boschiva, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di data non anteriore a tre mesi a quella di gara.

Nel caso si tratti di Società regolarmente costituite, dal detto certificato dovrà risultare che esso è stato rilasciato in base ad atti depositati presso la camera stessa e dovrà indicare la persona a cui spetta la legale rappresentanza sociale.

Il suddetto certificato dovrà risultare legalizzato dal Prefetto della Provincia competente per territorio qualora la gara avvenga in una Provincia diversa da quella della Camera di Commercio che lo ha rilasciato. Sono escluse dalle gare le Società di fatto.

- 2) Un certificato rilasciato dal Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato del territorio nel quale esercitano la loro attività, di data non anteriore a due mesi a quella di gara, oppure una dichiarazione dello stesso tempo esplicitamente apposta in un precedente certificato attestante l'idoneità a concorrere all'esperimento d'asta per lotto messo in vendita.
- 3) La quietanza rilasciata dalla Cassa dell'Ente proprietario, comprovante l'effettuato deposito provvisorio di

Per coloro che non avessero potuto effettuare il detto deposito in tempo utile, è consentito di effettuarlo, prima dell'apertura della gara, nelle mani del Presidente della Commissione di gara, in numerario o in assegni circolari intestati o girati a favore dell'Ente appaltante.

Tale deposito servirà a garanzia della offerta e a pagare le spese di aggiudicazione, contratto, di consegna, di martellata, di misurazione, di rilievi, e di collaudo che sono tutte a totale carico del deliberatario. Se tale deposito provvisorio, successivamente, risultasse insufficiente, il deliberatario sarà obbligato a completarlo entro il termine e nella misura che verrà indicato dall'Ente proprietario, mentre, se il deposito risultasse esuberante l'Ente stesso restituirà al deliberatario la rimanenza a collaudo avvenuto. Qualora il deposito non venisse integrato il taglio e lo smacchio verranno sospesi e potrà procedersi alla rescissione del contratto secondo le modalità e con tutte le conseguenze e incameramenti previsti nell'art. 23 del presente Capitolato.

- 4) Una dichiarazione con la quale il concorrente attesti di essersi recato sul luogo ove deve eseguirsi l'utilizzazione e di aver preso visione delle condizioni locali, di tutte le circostanze generali e particolari relative all'utilizzazione stessa, nonché del presente Capitolato.
- 5) Una procura speciale nel caso che il concorrente partecipi alla gara a mezzo di un proprio incaricato. Tale procura, debitamente legalizzata ove occorra, dovrà essere unita in originale al verbale di incanto.

Incompatibilità

Art.6 - Non possono essere ammessi alla gara:

- a) coloro che abbiano in corso con l'Ente proprietario contestazioni per altri contratti del genere, o che si trovino comunque in causa con l'Ente stesso per qualsiasi altro motivo;
- b) coloro che non abbiano corrisposto al detto Ente le somme dovute in base alla liquidazione di precedenti verbali di collaudo di altre vendite.

Esclusione dall'asta

Art.7 - L'Ente appaltante si riserva la piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti senza rendere note le ragioni del provvedimento e senza che l'escluso abbia il diritto ad indennizzo di sorta.

Validità degli obblighi assunti dalle parti

Art. 8 - Il deliberatario, dal momento dell'aggiudicazione fattagli, resta vincolato per il pieno adempimento degli obblighi assunti verso l'Ente proprietario, il quale invece non è vincolato sino a quando l'aggiudicazione stessa ed il contratto di vendita non abbiano riportato le prescritte superiori approvazioni.

Nel caso di mancata approvazione del contratto di vendita, per la quale l'Ente non è comunque tenuto a specificare i motivi o nel caso che la detta approvazione non avvenga nei tre mesi dalla stipulazione del contratto, il deliberatario potrà ottenere lo scioglimento del contratto e la restituzione del deposito previsto dall'Art. 5 senza diritto ed alcun indennizzo di sorta.

Verbale di aggiudicazione e domicilio eletto

Art. 9 - Il verbale di aggiudicazione, da redigersi su carta da bollo e da sottoscriversi subito dal Presidente della Commissione di gara, dall'Ufficio rogante, dall'aggiudicatario e da due testimoni, terrà luogo, quando approvato secondo il disposto del precedente articolo, di regolare contratto ed avrà la forza e gli effetti dell'atto pubblico. Non volendo non potendo l'aggiudicatario sottoscrivere se ne farà menzione nel verbale e questo gli sarà notificato a norma dell'art.82 del regolamento di contabilità. All'aggiudicatario verrà consegnata una copia autentica del contratto di vendita approvato, corredata dalla copia del verbale di aggiudicazione del Capitolato d'Oneri.

L'aggiudicatario dovrà eleggere, a tutti gli effetti del contratto, domicilio legale nel luogo ove ha sede l'Ente appaltante.

Deposito cauzionale. Morte-fallimento e impedimento dell'aggiudicatario.

Art. 10 - Al momento dell'aggiudicazione o al più tardi entro dieci giorni dalla medesima, l'aggiudicatario dovrà costituire presso la Cassa di Tesoreria dell'Ente proprietario, un deposito cauzionale in numerario o in titoli di stato o garantiti dallo Stato a valore di borsa del giorno della gara, a garanzia dell'esatta esecuzione degli obblighi contrattuali nella **misura del 20%** dell'importo del contratto; in alternativa è possibile stipulare apposita polizza bancaria fideiussoria di garanzia.

In caso di morte, fallimento o di altro impedimento dell'aggiudicatario, l'Ente venditore ha facoltà di recedere dal contratto senza alcun indennizzo.

Rescissione del contratto per mancata cauzione

Art.11 - Se l'Impresa aggiudicataria non costituirà la cauzione stabilita dal precedente art. 10 entro il termine ivi previsto, l'Ente appaltante potrà senz'altro rescindere il contratto dandone comunicazione all'impresa stessa mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno e disporre liberamente per una nuova gara restando a carico dell'impresa medesima l'eventuale differenza in meno della nuova aggiudicazione, esclusa ogni differenza in più e restando inoltre incamerato il deposito provvisorio eseguito per concorrente alla gara.

Consegna del Bosco

Art.12 - Con la stessa comunicazione dell'approvazione del contratto di vendita da farsi all'aggiudicatario a mezzo di raccomandata r.r., l'amministrazione appaltante inviterà l'aggiudicatario stesso a prendere in consegna entro venti giorni il materiale venduto.

La consegna del lotto verrà effettuata dal tecnico abilitato incaricato congiuntamente ad un rappresentante dell'Ente che previo accertamento del versamento del deposito cauzionale, procederà a detta consegna.

Successivamente copia dell'invito, del contratto di vendita e del verbale di consegna saranno rimessi al Coordinamento provinciale dei Carabinieri Forestali competente per territorio che provvederà a tutte le operazioni di competenza circa il controllo in fase di utilizzazione e successive; Il Coordinamento Provinciale del C.F. potrà altresì dettare ulteriori prescrizioni da adottarsi nel taglio, nel rilascio delle piante a dote del bosco quale riserva, indicare le strade di smacchio e la viabilità di esbosco e trasporto degli assortimenti, nella durata del periodo assegnato per il taglio e l'esbosco, a norma del successivo articolo n. 16.

Se l'aggiudicatario si rifiuta di sottoscrivere il predetto verbale ne saranno specificate le ragioni nel verbale stesso.

Ove però egli rifiuti o condizioni la presa in consegna del materiale venduto, essa si ha come non avvenuta.

Nel caso che l'aggiudicatario non si presenti ad assumere la consegna e questa comunque non avvenga entro i limiti stabiliti dai precedenti commi del presente articolo, la durata dell'utilizzazione ed ogni altro termine e conseguenza derivante dall'applicazione del presente Capitolato, decorreranno a tutti gli effetti, dal ventesimo giorno dalla avvenuta notifica dell'approvazione dell'aggiudicazione, anche se la consegna avvenga successivamente.

Trascorsi tre mesi senza che l'Impresa aggiudicataria abbia preso regolare consegna del lotto vendutole, l'Ente proprietario potrà procedere a norma del precedente art.10 alla rescissione del contratto con i conseguenti provvedimenti ed incamerando il deposito cauzionale e quello provvisorio.

Pagamento del prezzo di aggiudicazione

Art.13 - L'aggiudicatario, per ogni singolo sub lotto, dovrà pagare il prezzo di aggiudicazione in value legale al Tesoriere dell'Ente stesso con le seguenti modalità:	ta

In caso di ritardo decorreranno a favore dell'Ente proprietario gli interessi legali sulle somme non pagate: interessi che saranno liquidati in sede di collaudo. Qualora poi il ritardo durasse oltre un mese, l'Ente stesso potrà procedere alla rescissione del contratto con modalità stabilite dall'ultimo comma del precedente articolo 12.

Giorno di inizio dei lavori e comunicazione inizio lavori

Art.14 - L'aggiudicatario dovrà indicare all'Amministrazione dell'Ente, al Coordinamento Provinciale dei C.F., al Comando Stazione Territoriale del C.F.S. ed all'Amministrazione Provinciale il giorno in cui saranno iniziati i lavori nel bosco a mezzo di comunicazione di apertura del cantiere/inizio lavori ai sensi del regolamento di attuazione della L.R. 39/02.

Termine del taglio e proprietà del materiale legnoso non tagliato in tempo

Art.15 - Il taglio delle piante dovrà essere terminato perentoriamente entro e non oltre il 30 aprile della rispettiva stagione silvana per cui vengono iniziate le operazioni di utilizzazione, compresi i diradamenti e tagli fitosanitari mentre per l'inizio delle dette attività viene regolarmente stabilito nel rispetto dei singoli periodi di esecuzione indicati nell'art. 20 del regolamento di attuazione della legge Forestale L.R. n. 39/02 ovvero al 1 ottobre. Lo sgombero del materiale legnoso e dei rifiuti della lavorazione entro 30 gg dalla scadenza del periodo sopra indicato, salvo eventuali proroghe concesse dall'Amministrazione Provinciale e/o Regionale.

Il legname e la legna non tagliata e i prodotti non sgomberati entro i termini su indicati e loro eventuali proroghe passeranno gratuitamente in proprietà dell'Ente rimanendo pur sempre l'aggiudicatario responsabile di ogni spesa e conseguenza per il mancato sgombero e di quant'altro possa verificarsi per tale inosservanza.

Proroghe

Art.16 – Non sono previste deroghe e proroghe ai periodi di taglio salvo disposizioni Regionali. Nel caso comunque la proroga dei termini stabiliti dovrà essere inoltrata per iscritto all'Ente di competenza demandato e secondo le modalità specificatamente ed eventualmente indicate sempre dalla regione Lazio.

Divieto di subappalti

Art. 17 - L'aggiudicatario non potrà cedere ad altro né in tutto né in parte, gli obblighi e i diritti relativi al presente contratto. La inosservanza di tale obbligo consente all'Amministrazione dell'Ente di avvalersi della rescissione del contratto e di tutti i conseguenti provvedimenti previsti dall'ultimo comma del precedente art. 12.

Rispetto alle leggi forestali

Art. 18 - l'aggiudicatario, nell'utilizzazione del lotto venduto, è obbligato alla piena osservanza sia delle norme stabilite dal presente Capitolato sia dei regolamenti e delle leggi forestali in vigore ed in particolare L.R. 39/02 e Regolamento di attuazione n. 07/05.

Rilevamento danni

Art. 19 - Durante la utilizzazione, nonché alla fine della lavorazione, gli Agenti carabinieri forestale giurisdizionalmente competenti procederanno, alla presenza dei rappresentanti o incaricati dell'Ente e dello aggiudicatario nonché di due testimoni, al minuzioso rilevamento dei danni eventualmente arrecati al bosco con la marcatura (per quanto è possibile) del rilevamento stesso a mezzo di segni a vernice indelebile, picchettazione ed altro.

Di tale rilevamento sarà redatto apposito verbale da sottoscriversi dai presenti. Tali verbali, in ogni caso, saranno sottomessi al giudizio ed alla liquidazione definitiva da parte del collaudatore. Contemporaneamente, per le infrazioni alle leggi e regolamenti in vigore, gli Agenti forestali daranno corso ai provvedimenti contravvenzionali.

Divieto di introdurre altro materiale e di lasciare pascolare animali

Art. 20 - E' proibito all'aggiudicatario di introdurre nel bosco materiale proveniente da altre lavorazioni e di lasciar pascolare animali da tiro od altri.

Modalità del taglio

Art. 21 - Il taglio delle piante di alto fusto aventi a petto d'uomo un diametro superiore a trenta centimetri dovrà essere di regola eseguito col segone sia pure col sussidio della scure.

Non è richiesto l'uso del segone (purché sia assicurata la direzione di caduta) ogni qualvolta il materiale ritraibile dall'abbattimento delle piante debba essere destinato alla combustione .

L'impiego del segone è vietato per le latifoglie destinate a riprodursi per via agamica, il cui taglio dovrà essere effettuato a perfetta regola d'arte, con strumenti ben taglienti a superficie liscia, inclinata o convessa (a "schiena d'asino" o "a chierica di monaco") e senza lacerare la corteccia. Deve inoltre praticarsi in prossimità del colletto, salvo speciale autorizzazione gli Agenti forestali.

Anche i monconi e le piante danneggiate, da abbattere dietro assenso dell' Amministrazione dovranno essere recisi a perfetta regola d'arte.

Le piante matricine di vecchio turno martellate con apposito sigillo del tecnico incaricato per le operazioni di campo dovranno essere utilizzate praticando il taglio sempre al di sopra dell'impronta del martello – sigillo stesso.

In deroga a quanto disposto, la ditta appaltatrice è tuttavia autorizzata a procedere all'abbattimento dei polloni e delle piante con l'uso della motosega come da disposizioni della Det. N. 12 del 04.07.94 della C.C.I.A.A. di Roma e successive modificazioni ed integrazioni normative.

Dovranno essere altresì rilasciate a terra almeno n. 2 tronchi/ha, secchi, marcescenti o comunque con elevato stato di senescenza sul letto di caduta.

Penalità per mancata conservazione delle anellature e delle impronte del martello - sigillo; ceppaie mal recise e tagliate in epoca di divieto. Obbligo di rispetto delle indicazioni impartite nelle Aree di saggio Permanenti dimostrative.

Art. 22 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di conservare intatti e in modo che siano sempre visibili il numero e l'anellatura delle piante lasciate in dote al bosco, delle piante con doppio anello di confine e di quelle con triplice anello (piante angolo della tagliata), nonché di conservare intatti e ben visibile l'impronta del martello forestale impressi in apposita specchiatura al colletto delle piante matricine da tagliarsi. E' fatto divieto assoluto di tagliare altresì le piante indicate con anellatura e simbologia E.N. per comprensive n. 8 piante nei due lotti e numerazione progressiva indicante altresì le piante rilasciate ad invecchiamento indefinito così come prescritto dal Regolamento regionale n. 07/05.

Per le infrazioni vengono stabilite a carico dell'aggiudicatario le penalità di cui agli art. 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 del regolamento di attuazione della L.R. 39/02.

Indennizzo per tagli irregolari ed abusivi

Art. 23 - Nell'abbattere gli alberi si useranno tutti i mezzi suggeriti dalla pratica o dagli Agenti forestali per non rompere, scortecciare o ledere in qualsiasi maniera le piante circostanti.

Per ogni pianta anellata o comunque non assegnata al taglio che venga utilizzata, stroncata, o danneggiata, dall'aggiudicatario o dai suoi dipendenti in modo così grave da obbligarne l'abbattimento, l'aggiudicatario stesso pagherà all'Ente proprietario il doppio valore di macchiatico da determinarsi sulla base del prezzo di mercato all'atto del collaudo, senza pregiudizio per le sanzioni penali previste dalla legislazione vigente.

Qualora si tratti di piante giovani, non commerciabili, l'indennizzo sarà commisurato al doppio del danno. In caso di danni minori, l'indennizzo sarà determinato sulla base dell'art. 45 del regolamento al R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267, approvato con R.D. 16 maggio 1926, n° 1126.

La stima degli indennizzi sarà fatta dal collaudatore con i criteri sopra indicati.

Le penali stabilite dal presente capitolato saranno versate al Comune nei limiti dell'importo del macchiatico o del danno e per l'eccedenza alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura agli effetti degli art.134 e seguenti del R.D.L. 30 dicembre 1923, n° 3267 e successive modifiche, nonché in riferimento agli art. 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143 del regolamento di attuazione della L.R. 39/02.

Sospensione del taglio

Art. 24 – Il Coordinamento Provinciale dei Carabinieri Forestali competenti e l'Amministrazione Provinciale, previo avviso all'Amministrazione dell'Ente, si riservano la facoltà di sospendere, con comunicazione spedita con raccomandata r.r. all'aggiudicatario, il taglio ed anche lo smacchio qualora, malgrado gli avvertimenti degli Agenti forestali, questi persista nella utilizzazione del bosco non in conformità alle norme contrattuali e alle vigenti disposizioni di legge in materia forestale.

Qualora dalla continuazione dell'utilizzazione non in conformità a quanto stabilito dalle norme contrattuali e dalle vigenti legge forestali in materia, potessero derivare danni tali da compromettere la consistenza boschiva del lotto, la sospensione in parola può essere fatta verbalmente dagli Agenti forestali salvo ratifica del Coordinamento Provinciale dei Carabinieri Forestali competente e dell'Amministrazione Provinciale e salva all'Amministrazione dell'Ente la facoltà di avvalersi della rescissione del contratto e dei conseguenti provvedimenti come al precedente art. 12.

In ogni caso l'utilizzazione non potrà essere ripresa fino a quando L'aggiudicatario non avrà provveduto al pagamento degli eventuali danni arrecati come da stima provvisoria del Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente e dell'Amministrazione Provinciale predetto salva la loro determinazione definitiva in sede di collaudo.

Ripulitura della tagliata

Art. 25 - Per quanto riguarda la ripulitura della tagliata dai residui della lavorazione, il periodo di tempo entro o il quale essa dovrà effettuarsi e le penali da corrispondere per le eventuali infrazioni, l'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto stabilito nel regolamento regionale n. 07/05 di attuazione della L.R. 39/02 ed in particolare Art. 20 e 67 e 68. Non potranno essere eseguite operazioni di abbruciamento del materiale, salvo eccezionali deroghe concesse dal C.F.S. e preferire la creazione di andane opportunamente dimensionate, disposte secondo le linee di massima pendenza, con lunghezze non superiori ai 15 ml, h 100 cm e composte da materiale sino a tre cm di diametro, distanziate almento di 15-20 ml.

Obblighi dell'aggiudicatario per i passaggi e la viabilità in genere.

Art. 26 - L'aggiudicatario è obbligato:

- 1) a tenere sgomberi i passaggi e le vie nella tagliata in guisa che vi si possa transitare liberamente;
- 2) a spianare la terra mossa per le operazioni permesse nel lotto boschivo;
- 3) a riparare e mantenere le vie, i ponti, i ponticelli, i termini, le barriere, le siepi, i fossi, ecc., danneggiati o distrutti e qualunque altro guasto arrecato al bosco nel taglio e nel trasporto del legname,
- 4) ad esonerare e rivalere comunque l'Ente anche verso terzi per ogni e qualunque fatto derivante dall'utilizzazione dei predetti passaggi, vie, ecc. .

Costruzione capanne

Art. 27 - L'aggiudicatario non potrà costruire nel bosco tettoie, capanne ed altri manufatti senza espressa autorizzazione dell'Ente.

L'autorizzazione è vincolata al parere favorevole dell'Autorità Forestale che provvederà altresì a designare il luogo ove potranno avvenire le costruzioni, da effettuare solo con il legname di proprietà dell'aggiudicatario stesso, il quale dovrà altresì distruggerle e sgomberarle allo spirare del termine stabilito con l'art. 15 del presente Capitolato d'Oneri, trascorso il quale passeranno gratuitamente in piena proprietà dell'Ente.

Carbonizzazione

Art. 28 - La carbonizzazione nel bosco è permessa nelle aie esistenti e con le modalità dall'art. 72 delregolamento di attuazione della L.R. 39/02.

Divieto di apertura di nuove vie e di nuove aie carbonili. Penalità.

Art. 29 - Il trasporto dei prodotti dovrà essere eseguito per le vie esistenti che sono indicate nelle cartografie e planimetrie allegate e potranno essere altresì indicate dagli Agenti Forestali competenti per territorio.

La carbonizzazione si farà nelle aie carbonili preesistenti. Qualsiasi allargamento di pista o piazzola o altra modifica permanente allo stato dei luoghi nell'area interessata al taglio o in aree confinanti con la stessa è subordinato all'autorizzazione del Competente Ufficio Forestale e del Uff. tecnico della amministrazione Provinciale. Al momento del collaudo, la ditta aggiudicataria dovrà aver cancellato ogni traccia di strascico ed altri movimenti di terra superficiali, in modo da evitare fenomeni erosivi o altri danni ambientali per i quali la ditta potrà essere ritenuta responsabile ai sensi delle leggi vigenti anche negli anni successivi al collaudo stesso.

Novellame e rigetti

Art. 30 - Il deliberatario è obbligato a rispettare il novellame e i rigetti delle ceppaie. Tutto ciò nel pieno rispetto ed applicazione della normativa e regolamenti di attuazione vigenti.

Collaudo

Art. 31 - Alla scadenza del termine originario o prorogato dell'utilizzazione, questa si intende chiusa. Trenta giorni prima della scadenza dell'utilizzazione, l'aggiudicatario deve presentare la domanda di collaudo in bollo al Comando Provinciale dei Carabinieri Forestali competente ed all'Amministrazione Provinciale munita di nulla osta dell'Ente proprietario. Tale chiusura potrà essere anticipata all'eventuale antecedente data di ultimazione qualora l'aggiudicatario ne dia comunicazione raccomandata all'Ente, al Coordinamento Provinciale deu carabinieri Forestali competente e all'Amministrazione Provinciale. In

tal caso la chiusura prende data peraltro dall'arrivo di tale comunicazione al Coordinamento Provinciale del Carabinieri Forestali competente e all'Amministrazione Provinciale.

Il collaudo sarà eseguito, per conto dell'Ente appaltante, da un tecnico designato, e da un funzionario del Comando Carabinieri Forestali, entro sei mesi dalla data di chiusura dell'utilizzazione come avanti determinata.

L'aggiudicatario ed il rappresentante dell'Ente saranno invitati ad intervenire al collaudo al quale potranno anche farsi rappresentare, in caso di mancato intervento il collaudo verrà eseguito in loro assenza

Il collaudo eseguito come sopra ha valore di lodo arbitrale non soggetto ad appello o ricorso.

Tutte le spese di collaudo sono a carico dell'Ente appaltante che si rivarrà sul deposito provvisorio di cui al precedente art.5.

Gestione della cauzione

Art. 32 – L'Amministrazione dell'Ente potrà rivalersi senza altro direttamente sulla cauzione nonché contro l'aggiudicatario in base alle risultanze del verbale di collaudo per quanto attiene alla stima dei danni ivi contenuta ed agli altri addetti ivi ritenuti.

Interessi sulle penalità ed indennizzi

Art.33 - Le somme che l'aggiudicatario dovesse versare all'Ente per indennizzi o penalità saranno pagate al più tardi entro otto giorni dalla notificazione del verbale amministrativo o di collaudo dell'utilizzazione e con le modalità contemplate nell'art.23. In caso di ritardo, l'aggiudicatario dovrà versare anche gli interessi legali salva ogni azione dell'Ente.

Assicurazione operai

Art. 34 - L'aggiudicatario risponderà in ogni caso direttamente tanto verso l'Ente quanto verso gli operai e chiunque altro, dei danni alle persone e alle cose, qualunque ne sia la natura e la causa rimanendo a suo completo carico sia ogni spesa e cura preventiva atta ad evitare danni, sia il completo risarcimento di essi. Egli è obbligato a provvedere a termine di legge, a tutte le varie assicurazioni previste dalle vigenti disposizioni nei confronti degli operai e dei lavori. Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato in linea di massima, alla presentazione da parte dell'aggiudicatario delle attestazioni rilasciate dagli istituti competenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

Passaggio in fondi di altri proprietari

Art. 35 - L'Ente proprietario non assume alcuna responsabilità né oneri per eventuali passaggi o piazze di deposito da formarsi in fondi di altri proprietari.

Responsabilità dell'aggiudicatario

Art. 36 - l'aggiudicatario sarà responsabile fino all'esecuzione del collaudo di tutti i danni da chiunque e contro chiunque commessi che si dovessero verificare nella zona assegnata per il taglio e lungo le zone attraversate per l'esbosco ed il trasporto esonerando e rivalendo l'Ente di qualsiasi azione e responsabilità al riguardo.

Svincolo del deposito cauzionale

Art. 37 - Avvenuto il collaudo, il lotto aggiudicato si intende riconsegnato all'Ente proprietario. Il deposito cauzionale e la eventuale eccedenza del deposito per spese non saranno svincolati se non dopo che da parte dell'autorità tutoria dell'Ente e da parte dell'aggiudicatario sarà stata regolata ogni pendenza amministrativa sia verso terzi per qualsiasi titolo dipendente dall'esecuzione del contratto, sia verso l'Ente stesso e salvo sempre il disposto degli art. 33 e 35.

Con il ritiro della cauzione il deliberatario rinuncia a qualsiasi diritto, azione o ragione verso l'Ente per motivi comunque attinenti al presente contratto.

Infrazioni non contemplate

Art. 38 - La valutazione dei danni derivanti dalle infrazione alle clausole e condizioni del presente Capitolato d'Oneri che non sia stata prevista sarà fatta dal collaudatore.

Richiamo alla contabilità generale dello stato

Art. 39 - Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicheranno le norme della legge 18 Novembre n° 2440 e del regolamento 23 Maggio 1924, n° 827.

Oneri ed obblighi diversi a carico dell'aggiudicatario. Responsabilità da inadempienze dell'aggiudicatario.

Art. 40 – Per quanto concerne le modalità di esecuzione di tutte le tipologie di lavoro previste nelle operazioni di utilizzazione del soprassuolo forestale e dei diradamenti selettivi e tagli fitosanitari, l'aggiudicatario è obbligato ad adottare ed attivare tutti i procedimenti necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché evitare i danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni e norme in vigore in materia antinfortunistica (D.Lvo 626/94; D.Lvo 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni).

Le ditte interessate alla gara, nell'offerta devono presentare una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 e s.m.i. con la quale attestino di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dal d. Lgs.vo n. 626/94 e s.m.i. e di impegnarsi qualora si aggiudicassero la gara, a fornire a codesta Amministrazione il Documento di Valutazione dei Rischi lavorativi (art. 4), le nomine del medico competente, del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori, e l'elenco dei lavoratori impiegati nelle operazioni di taglio ed esbosco

Conoscenza del capitolato da parte dell'aggiudicatario

Art. 41 - L'approvazione del presente contratto, secondo il disposto contenuto nel precedente art. 5, è subordinata al rilascio da parte dell'aggiudicatario della seguente dichiarazione scritta di suo pugno e da lui firmata in calce:

"agli effetti tutti dell'art. 1341 c.c. il sottoscritto aggiudicatario dichiara di aver preso piene visione e cognizione dei precedenti articoli del su esteso Capitolato che intende come qui riportati e che approva tutti specificatamente".

L'aggiudicatario (firma)

B) CONDIZIONI SPECIALI

Art. 42 - L'aggiudicatario ha l'obbligo di riservare dal taglio:

Per quanto concerne la particella Forestale n. 20 SUB LOTTO A la cui utilizzazione è prevista per la stagione silvana 2020/21 dovranno essere obbligatoriamente rilasciate N. 100 piante/HA del turno e dei vecchi turni, come da prescrizioni tipologiche quali-quantittive già contrassegnate con anellatura al fusto a circa 1,30 cm da terra, con vernice indelebile di color rosso e da un punto del medesimo colore in corrispondenza della base nelle AREE DI SAGGIO PERMANENTI DMOSTRATIVE, le n. 113 piante di confine – come segue

Piante di confine totali

N. 113 di cui N. 39 Matricine e N. 60 Polloni

- Piante lato est

N. 22 (dalla pianta N. 1 alla Pianta N. 22)

- Piante lato superiore rettilineo

N. 22 (dalla pianta N. 22 alla Pianta N. 44)

Piante lato divisorio sub particelle A e B N. 49 (dalla pianta N. 1 alla Pianta N. 49 anelli

arancio e sino ad incontrare la 124)

Piante lato inferiore

N. 19 (dalla pianta N. 121 alla Pianta N. 140)

La cartografia in allegato, riportante il perimetro del lotto e le piante maggiormente rappresentative, costituisce altresì parte integrante della presente Relazione Tecnica.

(doppia anellatura, di colore azzurro per le piante del confine complessivo dlla pf 20 e rosso con numerazione progressiva per il lato condiviso con il sub lotto B) ed infine i numero 2 esemplari rilasciati ad invecchiamento indefinito (ed indicati con simbologia E.N. n. 3 e n 4 con vernice rossa sul fusto e riportati altresì in cartografia allegata al presente capitolato) ai sensi dell'art. 22, comma 5 del Regolamento Reg. n. 07/05. Le suddette piante sono state scelte nel rispetto degli art. 22, 35, 36 e 37 del Regolamento di attuazione della L.R. 39/02; inoltre, dovranno essere preservate dal taglio tutte le altre

specie arboree diverse dal dal Cerro, dal Farnetto, dall'Orniello, dal Carpino nero, dall'Acero ungherese e minore ed eccezionalmente dal Faggio come ad esempio qualche albero da frutta tipo Ciliegio, Melo ecc. La totalità delle piante rilasciate – comprensive quelle di confine ammonta complessivamente a **circa 100 soggetti / ettaro medi.**

Per quanto concerne la particella Forestale n. 20 SUB LOTTO B la cui utilizzazione è prevista per la stagione silvana 2020/21 dovranno essere obbligatoriamente rilasciate N. 100 piante/HA del turno e dei vecchi turni, come da prescrizioni tipologiche quali-quantittive già contrassegnate con anellatura al fusto a circa 1,30 cm da terra, con vernice indelebile di color rosso e da un punto del medesimo colore in corrispondenza della base nelle AREE DI SAGGIO PERMANENTI DMOSTRATIVE, le n. 126 piante di confine – come segue

Piante di confine totali

N. 126 di cui N. 44 Matricine e N. 82 Polloni

- Piante lato est divisorio sub particelle A e B N. 49 (dalla pianta N. 1 alla Pianta N. 49 dati dalla linea di separazione dei due sub lotti e sino ad incontrare la pianta n. 44 del confile colessivo della P.F. 20)
- Piante lato superiore rettilineo obbliguo N. 16 (dalla pianta N. 44 del perimetro complessivo di colore rosso alla ianta di vertice n. 60)
- Piante lato maggiore ovest (dalla pianta N. 60 alla Pianta N. 75 anelli azzurri tutte su viabilità sterrata) Lato piccolo ovest N. 7 piante coincidenti nel compluvio dalla n. 75 alla n. 82
- Piante lato inferiore N. 39 piante in un percorso tortuoso, al limite con terreni privati, dalla pianta N. 82 alla Pianta N. 121 in cui coincie il verticeinferiore della rettadi divisione trale due sub particelle A e B)

La cartografia in allegato, riportante il perimetro del lotto e le piante maggiormente rappresentative, costituisce altresì parte integrante della presente Relazione Tecnica. (doppia anellatura, di colore azzurro per le piante del confine complessivo della pf 20 e rosso con numerazione progressiva per il lato condiviso con il sub lotto B) ed infine i numero 2 esemplari rilasciati ad invecchiamento indefinito (ed indicati con simbologia E.N. n. 1 e n 2 con vernice rossa sul fusto e riportati altresì in cartografia allegata al presente capitolato) ai sensi dell'art. 22, comma 5 del Regolamento Reg. n. 07/05. Le suddette piante sono state scelte nel rispetto degli art. 22, 35, 36 e 37 del Regolamento di attuazione della L.R. 39/02; inoltre, dovranno essere preservate dal taglio tutte le altre specie arboree diverse dal dal Cerro, dal Farnetto, dall'Orniello, dal Carpino nero, dall'Acero ungherese e minore ed eccezionalmente dal Faggio come ad esempio qualche albero da frutta tipo Ciliegio, Melo ecc. La totalità delle piante rilasciate – comprensive quelle di confine ammonta complessivamente a circa 100 soggetti / ettaro medi.

- Art. 43 L'aggiudicatario è tenuto a segnalare tempestivamente all'Ente proprietario, al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente e all'Amministrazione Provinciale, il verificarsi di qualsiasi tipo di danno ambientale o patrimoniale che si verifichi all'interno della tagliata anche se arrecato dall'aggiudicatario stesso. La mancata segnalazione comporterà il raddoppio delle penalità previste in questo Capitolato d'Oneri e dalla normativa vigente.
- **Art. 44** L'aggiudicatario dovrà assicurare sul luogo dell'utilizzazione la presenza del responsabile del cantiere o quanto meno la sua reperibilità, nell'orario di normale attività lavorativa e nel periodo di

attività silvana. In caso di mancata reperibilità sarà applicata la penale indicata nel regolamento di attuazione della L.R. 39/02 ogni qualvolta ne venga rilevata l'assenza.

Art. 45 – L'aggiudicatario dovrà apporre in posizione ben visibile, presso l'accesso principale della superficie da utilizzare, un cartello di superficie minima di mq 1,00.

Sul cartellone di cui all'art. 45 del Capitolato e/o su ulteriore cartellone diverso da questo la Ditta aggiudicataria dovrà apportare la tipologia dei lavori e dei rischi ai sensi del D.lgs del 14 agosto 1996 n. 494 (attuazione direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei e mobili), nonché le seguenti ed obbligatorie informazioni:

COMUNE DI ACQUAFONDATA
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. DEL
PROGETTO ESECUTIVO BIENNALE DI RIEQUILIBRIO E RECUPERO DELLE ANNUALITA' INDICATE NEL P.G.A.F. CON UTILIZZO A CEDUO DELLE PARTICELLE FORESTALI – UNITA' DI COMPARTIMENTAZIONE N. 5 E N. 20,
I° STRALCIO FUNZIONALE INTERVENTI SELVICOLTURALI DI UTILIZZAZIONE FORESTALE, CON TAGLIO DI MATURITA' DEL LOTTO P.F. 20 – SUDDIVISO NELLE DUE SUB UNITA' sub A e sub B del P.G.A.F. N LOC. MONTEROTONDO
DITTA AGGIUDICATARIA
RESPONSABILE DEL CANTIERE PER LA DITTA

Il cartello dovrà essere esposto e leggibile per la data della consegna e rimane sino al collaudo. Per ogni giorno di mancata esposizione nel corso delle operazioni di taglio sarà applicata una penale

Appendice all'art. 45 bis – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA

COMANDO STAZIONE CARABINIERI FORESTALI DI CASSINO

In ottemperanza di quanto disposto dall'articolo 65 comma 2 del R.R. n. 7/2005 di seguito sono riportate delle lineee guida in materia di sicurezza per i cantieri forestali oltre che ad alcuni adempimenti da parte dell'utilizzatore delle particelle così come identificate nel resto del presente progetto di utilizzazione.

Si sottolinea che il R.R. n. 7/2005 fissa in maniera cogente solamente l'apposizione della cartellonistica dei lavori e dei rischi, ai sensi del D.Lgs. n. 494/96.

Tuttavia il D.Lgs. n. 626 del 14 settembre 1994, così come modificato dal D.Lgs n. 242 del 19 marzo 1996, prevede in generale l'obbligo per il datore di lavoro di adoperarsi e prodigarsi al fine di migliorare e comunque assicurare che il lavoro si svolga con il minor rischio possibile per i lavoratori e quindi il resto di quanto prodotto nella presente relazione risulta, ad avviso dello scrivente, necessario al fine di garantire un livello minimo di sicurezza nei cantieri di siffatta natura.

Il D.L.gs. 242/96, di modifica ed integrazione del D.L.gs. n. 626/94, stabilisce che il datore di lavoro nei cantieri forestali dei privati, nel caso di aziende con meno di 10 dipendenti, non è soggetto agli obblighi della Relazione sulla valutazione dei rischi, ma è tenuto comunque ad autocertificare l'avvenuta effettuazione delle valutazione e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.

Alla luce di tale modifica si deve ritenere che per le aziende agricole che occupano fino a 10 addetti assunti a tempo indeterminato non sussiste l'obbligo per il datore di lavoro di svolgere direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi oppure avvalersi di persone esterne all'uopo qualificate.

Tuttavia è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.

Ciò premesso va considerato che sono rare nella nostra realtà forestale le aziende che occupano 10 operai a tempo indeterminato, ragion per cui nei cantieri forestali delle aziende private il datore di lavoro è tenuto ad effettuare semplicemente l'autocertificazione e provvedere a munire gli operai delle attrezzature necessarie alla protezione fisica.

Per quanto concerne l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) ovvero di quelle particolari attrezzature destinate ad essere indossate dai lavoratori a scopo di protezione contro i rischi suscettibile di minacciare la sicurezza o la salute, il Decreto stabilisce che tali dispositivi devono essere conformi alle norme di cui al decreto Leg. 4/12/92, n. 475 recante attuazione della direttiva 89/686/CEE.

Per quanto riguarda la sicurezza relative alle macchine si fa riferimento alla Direttiva Macchine di seguito riportata.

DIRETTIVA MACCHINE

Per Direttiva Macchine si intende la Direttiva 89/392/CEE con i successivi emendamenti (Dir. 91/368/CEE, 93/44/CEE, 93/68/CEE) recepita in Italia con il DPR 459 del 24/7/96.

Tutte le macchine devono essere munite della marcatura CE ed accompagnate dalla dichiarazione CE di conformità alle norme di sicurezza .

E' importante notare che la marcatura CE attesta la rispondenza del prodotto non solo alla Direttiva Macchine, ma anche a tutte le altre Direttive che ad esso si applicano.

Inoltre il costruttore ha l'obbligo di redigere il Fascicolo Tecnico della macchina, e di metterlo a disposizione delle autorità qualora gli fosse motivatamente richiesto.

La Direttiva fissa i requisiti essenziali di sicurezza relativa alle macchine e prevede l'elaborazione da parte degli organismi europei di norme Armonizzate, ovvero specificazioni tecniche di progettazione e costruzione che indicano nel dettaglio un modo di soddisfare ai suddetti requisiti.

Le macchine non conformi alle Norme Armonizzate o conformi solo in parte devono essere sottoposte ad un esame per la certificazione CE che accetta e certifica la rispondenza del modello ai requisiti essenziali.

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) a disposizione dell'Operatore Forestale

Nell'ambito delle utilizzazioni forestali il rischio di infortunio rimane particolarmente elevato per una serie di ragioni che dipendono dalle peculiari condizioni ambientali e selvicolturali dei boschi e dalle difficili condizioni operative; dal livello di meccanizzazione e dai sistemi adottati; dalla carenza della necessaria formazione professionale per l'apprendimento di tecniche e procedure di lavoro razionale e sicure.

Oltre al rischio d'infortunio, l'operaio forestale è esposto al rischio di patologie professionali.

I principali fattori di rischio per la salute dei lavoratori forestali possono essere così riassunti:

- Rumore
- Vibrazioni al sistema mano-braccio
- Vibrazioni trasmesse a tutto il corpo;
- Incongrue posture di lavoro e movimentazione manuale di legname;
- Gas di scarico della motosega o altre macchine forestali;
- Rischio biologico (tetano, malattie trasmesse da insetti, morsi da vipere ecc.);
- Fattori climatici (alte e basse temperature).

I Dispositivi di Protezione Individuali per la Prevenzione del Rischio Infortunistico

- Visiera occhiali;
- Casco;
- Otoprotettori;
- Guanti da lavoro;
- Tuta da lavoro con pantaloni antitaglio;
- Calzature antifortunistiche;

Visiera – Occhiali - Casco

La visiera, gli occhiali, il casco hanno la funzione di proteggere il viso e la testa da schegge di legno, trucioli, rami e corpi in movimento.

- Gli occhiali devono essere dotati di protezione laterale, le lenti devono essere otticamente neutre in modo da non determinare alterazioni da immagine.
- La visiera deve proteggere il viso dell'operatore, può essere di plastica, trasparente antiriflesso o costituita da una rete metallica.
- Il casco che ha il compito di proteggere il capo deve rispondere ai seguenti requisiti:
- a) sufficiente grado di assorbimento d'urto
- b) sufficiente aerazione
- c) può essere di materiale plastico o di alluminio; deve essere leggero e rivestito all'interno di un tessuto a nastro antisudore.
- d) Dovrebbe essere cambiato ogni 4-5 anni, o comunque dopo un impatto violento.
- e) E' consigliabile che sia colorato.

Protezione delle Mani dei Piedi e del Corpo

I guanti servono a proteggere le mani dai traumatismi e dal freddo. I guanti più usati sono in cuoio, materiale che presenta un grande potere di resistenza e che permette alla pelle di respirare.

Le calzature di sicurezza, in bosco, devono essere tali da proteggere il piede dallo schiacciamento da parte di piante, tronchi, da agenti di origine meccanica, come le ruote del trattore, la lama del motosega o accetta.

Devono essere alte per proteggere le caviglie; devono essere provviste di una calotta di acciaio per proteggere le dita, in grado di sopportare pesi statici pari a 1.500 kg.; inoltre devono essere dotate di una calotta salvacalcagno e di una suola antisdrucciolo.

Gli indumenti di protezione per gli utilizzatori di seghe a catena portatili devono essere costituiti da giacche da lavoro in grado di proteggere il corpo dalle intemperie, non devono essere rigide ma devono permettere all'operatore di assumere le posture da lavoro, devono essere confezionati con materiali che consentono la traspirazione del corpo e di colori vistosi. I pantaloni devono essere provvisti di rinforzi di sicurezza contro i tagli.

I Principali Fattori di Rischio negli Ambienti e nei Luoghi di Lavoro Forestali Caduta di Rami e Urto di Corpi Estranei.

- Durante l'abbattimento delle piante esiste una elevata probabilità che le vibrazioni provocate dalla motosega e dai colpi inferti per l'introduzione dei cunei di abbattimento determinano in distacco di rami deperienti o morti e la loro caduta.
- Nel corso della sramatura della pianta in piedi prima dell'abbattimento è possibile che pezzi di ramo vengano proiettati verso il motoseghista. Lo stesso rischio si ha durante la sramatura della pianta abbattuta, soprattutto lavorando su rami sotto tensione.
- Infine durante il taglio di depezzatura, la segatura o particelle di legno possono essere proiettate verso l'operatore, in particolare quando si lavora su tronchi di grandi dimensioni.

Le misure di prevenzione consistono nei seguenti accorgimenti:

- 1. Indossare il casco munito di visiera;
- 2. Verificare la consistenza della chioma e cercare di eliminare eventuali rami morti e sospesi sulla chioma;
- 3. Ridurre, mediante tagli preliminari, la tensione di rami piegati o impigliati;
- 4. Stabilire e mantenere una zona di sicurezza intorno alla pianta da abbattere, con raggio pari a 1,5 2 volte l'altezza della pianta stessa; entro tale zona deve sostare solo il motoseghista e l'eventuale ajutante.

Masse in Movimento e Movimentazione Manuale dei Carichi

L'abbattimento, la sramatura e la depezzatura comportano condizioni di lavoro nelle quali l'operatore forestale si trova in vicinanza di corpi con massa elevata, in movimento, in equilibrio instabile o sotto tensione quali alberi inclinati, appollaiati, alberi caduti parallelamente alle linee di livello, alberi caduti su appoggi o su dislivelli del terreno.

Tutto questo espone l'operatore forestale a rischi gravi e spesso imprevedibili quali la caduta dell'albero in direzione non voluta, la caduta accidentale di alberi tagliati ma ancora appesi e appoggiati, lo scivolamento dell'albero lungo il pendio, la rottura improvvisa del tronco.

Per limitare le possibili conseguenze dei suddetti rischi, è opportuno osservare le seguenti norme di prevenzione:

- Stabilire e mantenere una zona di sicurezza intorno alla pianta d'abbattere(vedi sopra);
- Prevedere, a priori, precise vie di fuga per il motoseghista e l'eventuale aiutante;

- Procedere all'abbattimento, quindi, nell'allestimento, da valle a monte, lavorante sempre a monte dell'assortimento da depezzare.
- (Salute) Nelle operazioni di taglio e allestimento, inoltre, l'operatore forestale deve affrontare spesso operazioni di movimentazione e di sostegno di carichi che ha causa delle masse coinvolte, delle condizioni ambientali sfavorevoli e delle posizioni di lavoro che si devono assumere comportano, fra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari.

Nello spostamento manuale di tronchi, il datore di lavoro ha l'obbligo di assicurarsi dell'idoneità fisica del lavoratore a svolgere questo tipo di lavoro, e dell'adeguatezza della preparazione e dell'efficacia del vestiario; in quanto il D.lgs. 626/94 definisce carichi pesanti quelli oltre i 30 kg, valore ovviamente superato nel nostro caso.

Concentramento ed Esbosco

Il concentramento e l'esbosco si possono svolgere secondo due modalità

- 1. avvallamento manuale
- 2. strascico con trattore o con mezzi animali

Avvallamento Manuale

L'avvallamento manuale dei tronchi è possibile solo su terreni declivi, ed espone l'operatore forestale ai rischi dovuti allo scivolamento, alla vicinanza di corpi con massa elevata anche in movimento, alla movimentazione manuale di carichi.

Il rischio di scivolamento è legato sia alla natura del terreno sia al fatto che durante la movimentazione dei tronchi, l'operatore applica un notevole carico sulle gambe e sui piedi. In queste condizioni l'aderenza può diventare precaria e l'operatore può scivolare.

Operare in prossimità di corpi di massa elevata in movimento comporta il rischio di schiacciamento delle estremità inferiori dell'operatore.

In questo caso l'operatore forestale deve indossare il casco e le calzature di sicurezza precedentemente descritte.

Inoltre deve assumere delle corrette posture ; e fare uso, in modo corretto, dello zappino.

Strascico con Trattore

Lo strascico con il trattore può avvenire :

• con trattore a punto fisso e strascico con verricello;

• direttamente dal trattore in movimento.

Il concentramento e l'esbosco mediante l'impiego del trattore con verricello determina l'insorgere di rischi connessi con l'esposizione all'affaticamento, alle vibrazioni, al rumore, la presenza di funi in tensione e in movimento, il ribaltamento, l'impennamento, lo scivolamento e la presenza di organi meccanici in movimento.

L'affaticamento dell'operatore è dovuto al fatto che prima dello strascico sono necessari delle operazioni quali: l'aggancio dei tronchi, il trasporto delle funi,

il movimento stesso su terreni accidentati tutte operazioni che stancano l'operatore forestale che si traduce in una minore concentrazione, particolarmente grave quando l'addetto all'aggancio dei tronchi è la stessa persona che provvede alla guida del trattore.

Rischi provocati dal Trattore

Il trattorista è soggetto a rischi provocati dal trattore, che sono: il rumore, le vibrazioni, emissioni di gas di scarico, il ribaltamento del trattore stesso.

Per quest'ultimo caso c'è da dire che nella selvicoltura naturalistica, basata sul taglio a scelta o a gruppi, le piste sono spesso improvvisate e realizzate al momento delle utilizzazioni con conseguente aumento dei rischi di scivolamento e ribaltamento.

Per quanto riguarda i rischi da rumore, il trattorista è obbligato ad indossare gli otoprotettori fornitigli dal datore di lavoro, lo stesso obbligo decorre anche per gli operatori con il motosega.

Segnaletica di Sicurezza

In conclusione resta da ricordare una adeguata segnaletica di sicurezza prevista dal D.Lgs. 494/96, che deve essere conforme ai requisiti specifici, ovvero deve trasmettere un messaggio e dare delle informazioni precise.

Art. 46 – L'aggiudicatario è tenuto a rimuovere dalla superficie di taglio in oggetto, i rifiuti URBANI E SPECIALI che rinviene dal momento della consegna o che vi siano depositati in seguito fino alla data del collaudo, salvo quando la suddetta rimozione comporti un danno ambientale maggiore di quello risultante dal definitivo abbandono, in accordo a quanto valutato di volta in volta dal locale Comando Stazione Carabinieri Forestali. La superficie oggetto di utilizzazione dovrà inoltre essere tenuta costantemente sgombera dai rifiuti solidi urbani abbandonati durante il periodo di consegna del bosco. Per le inadempienze saranno applicate, oltre alle sanzioni amministrative e penali esistenti, le penalità indicate nel regolamento reg. n. 07/05 di Attuazione della L.R. 39/02, fatte salve le sanzioni previste dalle leggi specifiche.

Art. 47 – Si approvano le aggiunte degli articoli 41, 42, 43, 44, 45 e relativa appendice, 46, 47.

Acquafondata 25 GENNAIO 2021

IL TECNICO Dr. For.le Giuseppe Francazi



Firma delle parti

(1) PER L'AGGIUDICATARIO.....

(2) PER IL COMUNE

(1) Occorre nuova firma dell'aggiudicatario oltre quella posta in corrispondenza dell'art. 41.

Carta degli interventi con suddivisione Sub Lotto A - Sub Lotto B

Su base C.T.R. sez. 403040 "Cardito"

